

**DIRETTIVA UE SULLE RINNOVABILI 2001/77/CE, IL TESTO BASE**

**Roma, 17 novembre - Schema di decreto-legislativo di recepimento della direttiva 2001/77/CE in materia di promozione delle fonti energetiche rinnovabili (atto 283)**

**Parere approvato dalla Commissione**

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo, esaminato lo schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2001/77CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (atto 283),

premesso che:

in considerazione delle concomitanti esigenze di aumentare la produzione elettrica nazionale e di ridurre le emissioni inquinanti nell'atmosfera in conformità agli impegni assunti in ambito internazionale, l'obiettivo di incrementare in modo significativo la quota di energia elettrica prodotta attraverso fonti rinnovabili riveste un carattere di assoluta priorità; è opportuno che le nuove misure volte ad incentivare la produzione di energia elettrica attraverso fonti rinnovabili siano contenute, per quanto possibile, in un unico contesto normativo, al fine di agevolare l'applicazione; la direttiva 2001/77/CE, nella nota dell'allegato recante i valori di riferimento per la definizione degli obiettivi indicativi nazionali in materia di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, reca una dichiarazione italiana volta a specificare che il valore di riferimento nazionale comprende anche l'apporto della parte non biodegradabile dei rifiuti urbani ed industriali utilizzati in conformità alla normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti"; l'utilizzo della quota non biodegradabile dei rifiuti per la produzione di energia deve avvenire sulla base di una disciplina precisa e rigorosa che consenta di distinguere chiaramente le fonti rinnovabili da quelle che rinnovabili non sono, prevedendo un'adeguata diversità di trattamento; in materia di fonti rinnovabili e di rifiuti occorre evitare di mantenere in vita i vecchi regimi di sostegno in presenza di nuove forme di incentivazione superando la categoria delle c.d. fonti assimilate e scongiurando proroghe automatiche delle convenzioni in scadenza, che finirebbero per perpetuare ingiustificate disparità di trattamento, nonché disincentivare il ricorso alle fonti rinnovabili ed aumentare i costi dell'approvvigionamento energetico per le famiglie e per le imprese; occorre operare al fine di rendere le fonti rinnovabili competitive rispetto alle fonti convenzionali consentendo alle imprese l'ammortamento degli investimenti effettuati ma senza permettere che il prezzo dell'energia sia determinato al riparo da ogni forma di concorrenza; appare opportuno individuare forme di incentivazione che tengano conto delle peculiari caratteristiche delle singole fonti energetiche rinnovabili; affinché le misure di promozione delle fonti rinnovabili di energia possano rivelarsi efficaci, è indispensabile assicurare la stabilità del quadro regolatorio a tutela dei soggetti che investono nei settori interessati, titolari di aspettative relative al medio-lungo periodo; delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, lettera d), la nozione di "impianti ibridi" venga sostituita con quella di "centrali ibride" di cui all'articolo 2, primo paragrafo, lettera c) della direttiva 2001/77/CE;

2) all'articolo 3 venga previsto che il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali stipulino, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. L'accordo dovrà tra l'altro perseguire i seguenti obiettivi principali:

a) introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano il maggior utilizzo di fonti rinnovabili e la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto;

b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tecnologie;

3) la definizione degli obiettivi indicativi nazionali e di misure di promozione ai sensi dell'articolo 3 è opportuno sia preceduta ed accompagnata da una valutazione di impatto economico, di cui dare conto nella relazione di cui al comma 3 dell'articolo 3, che dovrà, tra l'altro, monitorare il progressivo superamento del regime di incentivazione delle fonti assimilate e quantificare le risorse che in tal modo si renderanno progressivamente disponibili;

4) venga soppresso l'articolo 4 che istituisce una commissione di esperti, affidando i relativi compiti alle strutture amministrative esistenti;

5) all'articolo 6, sia stabilito un obiettivo aggiuntivo di almeno 200 MW di potenza nominale installata e venga espressamente prevista una tariffa incentivante di importo decrescente per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, determinando l'entità e la durata dell'incentivazione in modo da garantire un'equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;

6) all'articolo 8, venga indicato un termine entro il quale la Conferenza unificata deve procedere alla ripartizione tra le regioni degli obiettivi indicativi nazionali, mediante l'assegnazione ad ogni regione di un obiettivo minimo da conseguire, prevedendo tuttavia che, scaduto il predetto termine, si possa in ogni caso procedere al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli impianti;

7) all'articolo 10, comma 4, dopo il primo periodo, venga aggiunto il seguente: "Nell'ambito del procedimento unico, da concludersi entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione, deve essere acquisito il parere di tutte le Amministrazioni interessate, incluse quelle preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e della salute. Per il rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere di cui al comma 1";

8) all'articolo 10, comma 8, venga previsto che le linee guida definite in sede di Conferenza unificata siano, in particolare, volte ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio;

9) all'articolo 11, le relative disposizioni siano coordinate ed uniformate con quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, del disegno di legge A.S. 2421, ciò al fine di evitare l'adozione di normative parallele relative ai medesimi impianti con rischi di difficoltà applicative e contrastanti interpretazioni;

10) all'articolo 12, comma 2, la lettera d) sia sostituita dalla seguente: "d) stabiliscano le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione ed individuano i provvedimenti che il GRTN deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici dei predetti impianti e di ridurre i tempi di esecuzione degli stessi";

11) all'articolo 14, l'attività di monitoraggio e consultazione venga svolta da un Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili istituito, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

12) all'articolo 15 venga prevista una disciplina relativa all'incremento alla quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che deve essere immessa annualmente nel sistema elettrico, nonché una disciplina sanzionatoria per i soggetti inadempienti, conforme a quella recata dall'articolo 23 del predetto disegno di legge A.S. 2421, ma valutando l'opportunità di anticipare al 2004 l'incremento pari allo 0,35 per cento della predetta quota;

13) all'articolo 15, comma 1, venga circoscritta la nozione di rifiuti e di combustibili derivati da rifiuti, prevedendo, alla stregua di quanto dispone l'articolo 23, comma 8, del disegno di legge A.S. 2421, la "esclusione dei beni prodotti, sostanze e beni derivanti da processi il cui scopo primario sia la produzione di vettori energetici e di energia", nonché l'esclusione delle fonti assimilate di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili;

14) all'articolo 15, comma 2, sia specificato che il decreto interministeriale previsto da tale disposizione, da adottarsi entro un termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dovrà contenere un elenco dettagliato dei rifiuti e dei combustibili da rifiuti ammessi a beneficiare al regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili, prevedere i valori limite di emissione delle diverse tipologie di impianti, nonché definire le modalità volte ad assicurare il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti, ivi compresi gli scarti di lavorazione del legno; all'entrata in vigore di tale decreto dovrà inoltre risultare subordinata l'applicazione del comma 1 dell'articolo 15;

15) all'articolo 16, comma 1, venga salvaguardata la possibilità che i risparmi energetici conseguiti dai distributori valgano ai fini del conseguimento degli obiettivi in termini di riduzione delle emissioni inquinanti assunti sulla base del protocollo di Kyoto;

16) l'articolo 17, comma 1, venga modificato al fine di prevedere che, fino all'entrata a regime del mercato elettrico, resti fermo il trattamento economico attualmente riconosciuto all'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 11, comma 3, dello schema di decreto;

17) all'articolo 17 si preveda una attività di promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico per la massima utilizzazione delle fonti incentivate dallo schema di decreto, anche favorendo, fino al 2010, la realizzazione di prototipi industriali per una potenza complessiva non superiore a 50 MW elettrici, individuati dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché una attività di promozione della microgenerazione elettrica prodotta da impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, con particolare riferimento al settore agricolo e alle aree montane;

18) all'articolo 17, comma 5, sia previsto che, ai fini del rilascio dei certificati verdi alle importazioni di energia elettrica da fonti rinnovabili, debbano essere conclusi appositi accordi bilaterali volti a garantire, in particolare, un'effettiva reciprocità per quanto riguarda le quantità di energia importata ed esportata;

19) all'articolo 17, sopprimere il comma 9, di cui non si comprende la portata normativa e non appare in ogni caso idoneo a delimitare con efficacia l'ambito di applicazione dei certificati verdi;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento a quanto disposto dall'articolo 15, appare opportuno avviare la definizione di un regime di incentivazione peculiare per i rifiuti non biodegradabili ed i combustibili da essi derivati diverso dai certificati verdi, anche al fine di assicurare la compatibilità della normativa proposta con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (2001/C37/03);

b) all'articolo 17, comma 4, appare opportuno prevedere che l'esenzione dall'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79 del 1999 non si applichi all'energia importata dai paesi extracomunitari, fatta salva la possibilità della stipula di accordi bilaterali che prevedano una certificazione di garanzia analoga a quella prevista in ambito comunitario.

**Testo pubblicato su [www.e-gazzette.it](http://www.e-gazzette.it)**